



Modifica dell'art. 20 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali - 15 settembre 2016

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016)

Registro dei provvedimenti
n. 335 del 15 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il regolamento n. 3/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2000, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'art.20 che disciplina in materia di approvazione e stipulazione dei contratti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;

RAVVISATA la necessità di apportare delle modifiche al citato art.20 del regolamento n. 3/2000 che tengano conto di quanto disposto dal citato nuovo Codice dei contratti pubblici;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

DELIBERA:

- 1) di apportare all'art. 20 del Regolamento n.3/2000 le modifiche indicate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante;
- 2) che le modifiche di cui all'allegato "A" entreranno in vigore quindici giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Allegato A

L'art. 20 del regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante per la protezione dei dati personali è sostituito dal seguente:

- Art. 20. Approvazione e stipulazione dei contratti**
1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici.
 2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente del dipartimento risorse umane e strumentali. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l'approvazione definitiva è demandata al segretario generale.
 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a

centomila euro, dal dirigente responsabile del dipartimento risorse umane e strumentali. I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati da un funzionario dell'Autorità dotato di adeguata competenza in materia di contratti in qualità di ufficiale rogante. L'ufficiale rogante e, in caso di assenza e/o impedimento, il suo sostituto, vengono nominati con determinazione del Segretario Generale. 4. I contratti sono stipulati secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.